

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

Maria Sigona

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

Pasquale Granata

IL SOMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Cirignotta

Salvatore Cirignotta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 288 del 10 SET. 2012

DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI _____

PROT. N. _____ DEL _____

Esecutiva: SI

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: TRANSAZIONE CONTROVERSIA PROMOSSA DAL DOTT. ANTONIO RIZZO CONTRO ASP – AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE EURO 10.607,76 AL LORDO DELLA R.A. .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

Il 10 SET. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Cirignotta, nominato con D.A. n.01390/2012 del 13 Luglio 2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo

- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 16 SET. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

SU PROPOSTA della Direzione della S.C. Affari Generali e Legali, che, con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura, ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con ricorso del 22.10.2010 il dott. geol. Antonio Rizzo richiedeva al Tribunale di Ragusa per l'udienza del 6.12.2010 la nomina di un arbitro per l'Azienda per la risoluzione della controversia avviata dall'istante (ai sensi dell'art. 18 del disciplinare di incarico sottoscritto il 30.8.2000) per il pagamento della somma di Euro 6.407,10 oltre accessori per la attività di perizia geognostica connessa alla progettazione del secondo poliambulatorio specialistico di Ragusa;

VISTA la relazione prot. 04 del 7.1.2003 a suo tempo predisposta dal RUP ing. Gaetano Cilia, che concludeva per la non validazione del progetto in questione, attesa la non completezza e non funzionalità dello stesso e la non realizzabilità, così come proposto, per insufficienza del finanziamento e che l'art. 13 del disciplinare di incarico sottoscritto con il Dott. Geol. Rizzo, prevede che, nel caso di mancato finanziamento dell'opera, il pagamento sarebbe avvenuto secondo i tempi e le procedure di cui all'art. 16 della L.r. 9.10.1998 n.27 ;

CONSIDERATO che con nota del 4.11.2010 l'Azienda, sulla scorta delle superiori considerazioni, comunicava di non ritenere che la fattispecie potesse rientrare nella citata clausola arbitrale, che andava riferita esclusivamente alla sola questione della determinazione del *quantum* di liquidazione dei compensi relativi a progetti completi e finanziati;

PRESO ATTO che con nota del 17.2.2011 l'Avv. Enrico Schembari ha comunicato di essere stato nominato arbitro per conto dell'Azienda dal Giudice del Tribunale di Ragusa, dott. Duchi, ed ha invitato l'Azienda ad assumere i conseguenti provvedimenti;

VISTA la deliberazione n. 439 del 11.3.2011 a mezzo della quale si disponeva di proporre impugnazione avverso il provvedimento di nomina dell'arbitro per l'Azienda, mai notificato all'Ente, emesso dal Giudice del Tribunale di Ragusa, Dott. Duchi, nel procedimento arbitrale promosso dal Dott. Geol. Antonio Rizzo, conferendo, all'uopo, incarico professionale all'Avv. Franco Vindigni;

VISTA la nota del 22.7.2011 dell'Avv. Vindigni e relativo allegato provvedimento del Tribunale di Ragusa, reso in data 29.6.2011, che dichiarava improponibile il reclamo avanzato dall'Azienda;

RITENUTO che, non condividendo tale decisione, con deliberazione n. 1509 del 16.9.2011 l'Azienda disponeva di impugnare detto provvedimento innanzi la Corte di Appello di Catania, giudice competente, conferendo all'uopo incarico professionale all'Avv. Franco Vindigni, per continuità di difesa ;

VISTO il lodo arbitrale notificato all'Azienda in data 13.12.2011, che, pur dando atto delle iniziative giudiziarie assunte dall'Azienda, regolarmente notificate al Collegio, afferma contraddittoriamente che l'Azienda "non si è preoccupata di contestare le pretese del creditore" e conclude per l'accoglimento della pretesa del Dott. Rizzo e per la condanna dell'Azienda alle spese di giudizio e di funzionamento del Collegio;

✓

VISTA la deliberazione n. 17 del 11.1.2012 a mezzo della quale è stato conferito all'Avv. Franco Vindigni incarico per proporre impugnazione innanzi la Corte di Appello di Catania avverso detto lodo arbitrale;

VISTO il ricorso e pedissequo D.I. reso dal Tribunale di Ragusa, immediatamente esecutivo, notificato il 6.3.2012, a mezzo del quale il dott. Antonino Rizzo pone in esecuzione il lodo arbitrale sopra descritto ed ingiunge ora all'Azienda il pagamento di Euro 9.632,27 oltre interessi e spese;

VISTA la deliberazione n. 430 del 15.3.2012 a mezzo della quale è stato conferito all'Avv. Franco Vindigni incarico per proporre opposizione avverso detto decreto ingiuntivo;

VISTA la notificazione da parte del Dott. Rizzo dell'atto di precetto in data 11.7.2012, essendo decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo e preso atto che la Corte di Appello non ha sospeso la immediata esecutività del suddetto titolo;

VISTA la nota fax del 17.8.2012 dell'Avv. Luca Licitra, difensore del Dott. Geol. Antonio Rizzo, che comunica le condizioni per una possibile transazione della controversia così determinate: pagamento in favore del Dott. Rizzo della complessiva somma di Euro **10.607,76** così distinta: Euro 5.400,00 per onorari, al lordo della R.A. per Euro 1.080,00 (netto: Euro 4.320,00), Euro 108,00 per cassa geologi, Euro 1.156,68 per IVA, Euro 3.943,08 per spese legali maturate e così complessivamente per l'importo di Euro 10.607,76;

VISTA la nota pervenuta il 27.8.2012 dell'Avv. Vindigni e l'annotazione favorevole alla transazione ivi apposta dal Commissario Straordinario;

RITENUTO che appare vantaggioso per l'Azienda definire il contenzioso in oggetto, dall'esito sicuramente incerto (e, allo stato, in considerazione delle precedenti pronunce, non favorevole all'Azienda), con un risparmio pari a circa il 12% della somma originaria e con compensazione reciproca delle spese legali della causa di opposizioni a D.I., fermo restando l'onere per l'Azienda di liquidare, con separato atto deliberativo, i compensi per il collegio arbitrale,

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Transigere la controversia tra il Dott. Geol. Antonio Rizzo e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa meglio descritta in premessa, accettando le condizioni proposte dall'Avv. Luca Licitra, difensore del dott. Rizzo, con nota fax del 17.8.2012 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;

- **Per l'effetto, liquidare e pagare** l'importo complessivamente dovuto al Dott. Geologo Antonio Rizzo pari ad **Euro 10.607,76 al lordo della R.A. di Euro 1.080,00** sugli onorari pari ad **Euro 4.320,00**, come meglio descritto in premessa ;
- **Dare atto** che le spese del giudizio di opposizione a D.I. restano compensate tra le parti e che l'Azienda provvederà con separata deliberazione alla liquidazione dei compensi dovuti al collegio arbitrale;
- **Disporre** la immediata esecutività del presente provvedimento.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		